



## ACCORDO 27 GENNAIO 2005 - CIRCOLARE 110 DEL 18/03/05

La circolare 110 del 18/03/05 non spiegando praticamente nulla (abbiamo già fatto i complimenti al r.le della normativa!!) sul comportamento che dovranno adottare i colleghi part-time, ci ha obbligato a porre alcune domande:

### Domande:

1. Chi non effettua la pausa pranzo perché si ferma in Filiale, non fruendo "concretamente" dell'intervallo, ha diritto al riconoscimento del buono pasto?
2. Come si deve interpretare l'affermazione che "il buono pasto spetta per ciascuna giornata lavorativa in cui si fruisca *concretamente* dell'intervallo?"
3. Cosa s'intende per congruo rientro?
4. Chi ha un part-time con orario che finisce alle 12.00 cosa gli spetta?
5. Chi utilizza la legge 104/92 e/o è in allattamento che ticket avrà?
6. Chi non può per motivi familiari allungare il suo orario di 15 minuti cosa può fare?

### Risposte:

1. NO, non ha diritto al ticket se non timbra. Bisogna dunque timbrare anche se si resta in filiale. Vi raccomandiamo di non lavorare nei 15 minuti di intervallo, anche per non violare la stessa normativa aziendale (sicurezza ed altro). Vi ricordiamo che i rischi sono tutti a carico dei/delle colleghi/e
2. Per concretamente si intende che ha effettuato "la timbratura"
3. Per congruo rientro s'intende che, dopo la pausa pranzo bisogna effettuare almeno 15 minuti lavorativi.
4. Orario finale 12.00 non possono fare l'intervallo e non avranno il buono pasto. Vi consigliamo, se vi è possibile, di rinegoziare l'orario di inizio e fine (e non la quantità di ore) in modo da terminare alle 12.30. Sarà così possibile piazzare la pausa pranzo tra le 12 e le 12.15.
5. Per adesso non c'è una norma aziendale. La FABI ha chiesto che, proprio in considerazione delle motivazioni sociali di detta legge, vi sia la consegna del ticket a 4.65 euro. Vedremo se accetteranno le nostre richieste.
6. Può rimodulare il proprio PT in modo da fare 15 minuti in meno di orario al giorno e recuperare cumulando i recuperi in 2 giornate mensili

Ci resta il rammarico per non aver tentato di applicare, come da noi richiesto, quanto è stato ben espresso nella circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate lo scorso 15 dicembre in relazione all'erogazione del buono pasto in assenza di intervallo, nella quale è specificamente indicato che, **" in assenza di intervallo, il buono pasto e' da considerarsi retribuzione e quindi deve essere soggetto a tassazione "**.

Sulla volontà dell' Azienda e di alcune Organizzazioni Sindacali di adottare una soluzione piuttosto che l'altra, ognuno faccia le proprie riflessioni; sull'impatto negativo che l' accordo del 27 Gennaio avrà sulla vita lavorativa e non solo di migliaia di colleghi dovremmo riflettere tutti.